

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 56 DEL 04.03.2019

OGGETTO: Servizi di trasporto anno 2019 - SMARTCIG Z1E27400AF – Affidamento

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 117/366 del 20/12/2019 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2019;

Vista la Delibera della Giunta camerale n. 10.60 del 20/12/2018 con cui è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2019;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 dell'8.01.2019 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei budget direzionale 2019 ai Dirigenti;

*Viste le disposizioni contenute nella **Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012**, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e preso atto della delibera di Giunta n. 1/1 del 8/02/2018 con cui è stato approvato il Piano triennale integrato di prevenzione della corruzione, per la trasparenza l'integrità e Performance triennio 2017-2019 ;*

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005 relativo alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti;

Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 "Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali" e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013;

Visto il **D.Lsg n. 50 del 18/04/2016** relativo all'Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,

*dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016 , nella sua versione aggiornata a seguito del **Decreto correttivo n. 56 del 19/4/2017** ;*

Visto il **Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 16/02/2018** – concernente “*riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale*” in attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e pubblicato nella G.U. n. 57 del 9 marzo 2018 con il quale è stata formalizzata l’istituzione della nuova Camera di Commercio Viterbo – Rieti;

Preso che l’iter dell’accorpamento risulta ad oggi bloccato in quanto il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 6971 del 4/10/2018 ha accolto il ricorso proposto dalla Camera di commercio di Rieti avverso l’accorpamento con la Camera di Viterbo riformulando l’ordinanza al Tar del Lazio;

Considerato che non è dato al momento conoscere né le tempistiche né l’esito della prossima sentenza del Tar Lazio;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo - nella versione aggiornata - ai sensi del quale — le stazioni appaltanti, per gli appalti di **lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00**, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c.1, 34 e 42, possono procedere “*mediante **affidamento diretto**, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*”;

Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento;

Considerato che, ai sensi *ai sensi dell’art. 32, comma 2)* del D.lgs. 50/2016, per appalti di importo fino a 40 mila è possibile procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato;

Preso atto che, a norma dell’art. 36 comma 7 del Decreto stesso, “*L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici*”;

Vista la **Linea Guida ANAC n. 4** Approvata dal Consiglio dell’Autorità con **delibera n. 206 del 01/03/2018** “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi d operatori economici*” - versione aggiornata, dopo il citato Decreto correttivo n. 56/2017;

Preso atto che l’Anac –nella citata Linea Guida al punto 4 relativo ad affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 prevede la possibilità di procedere ad **affidamento diretto**;

Preso atto del **Regolamento camerale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia**” approvato dal Consiglio camerale con atto **n. 114/359** del 03/05/2018 ed il **Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti** (pubblicato il 30/3/2018) che ha sancito, *ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del D.Lsg n. 50 del 18/04/2016, l’obbligo del DGUE a far data dal 18 aprile 2018 per gli acquisti oltre € 5.000,00;*

Richiamata la Determina n. 54 del 07/03/2018, con la quale è stato affidato all'**Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo SRL** il “*Servizi di trasporto anno 2018 SMARTCIG Z8922983F4*”, per un importo complessivo stimato di € **500,00** (iva compresa), e preso atto che nell'anno 2018 è stata pagata la complessiva somma di € 498,98 (iva compresa);

Rilevato che si rende necessario garantire il servizio di trasporto per fronteggiare esigenze operativo-funzionali, se pur sporadiche, degli uffici camerali e che la spesa media annua sostenuta dalla Camera per tale servizio è solitamente inferiore ad € 1.000,00;

Atteso che lo stanziamento destinato in sede previsionale alla copertura di tali esigenze è pari ad € 600,00 per servizi generali ed € 200,00 per le attività correlate alla vigilanza sui prodotti CDC C006;

Ritenuto di poter quantificare, per le esigenze di trasporto del corrente anno un importo di € 490,00 + IVA corrispondente ad un totale complessivo di € 597,80 (iva compresa) per servizi generali ed € 160,00 + IVA per la regolazione del Mercato;

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce che "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328";

*Considerato, tuttavia, che la **Legge n. 145 del 30/12/18** (Legge di Bilancio 2019)- ha modificato l'articolo 1, comma 450 della **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; ovviamente,** fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;*

Considerato, pertanto, che, nel caso di specie, essendo l'importo complessivo del servizio di trasporto necessario all'Ente ampiamente inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l'obbligo di ricorrere al MEPA;

Preso atto che, alla luce del principio di libera concorrenza, lo scorso 2018 l'ufficio provveditorato ha eseguito una ricerca di mercato, provvedendo a contattare oltre all'Istituto di Vigilanza privata anche il corriere GLS (che non era in grado di poter soddisfare richieste di consegna nella stessa giornata della spedizione) ed il corriere BARTOLINI (per il quale i

minimi di spedizione e i servizi richiesti non rientravano, in parte, tra quelli da loro offerti non sussistendo, con ciò, i presupposti per presentare una proposta tariffaria).

Ritenuto opportuno, nella more del citato accorpamento, non aggravare i procedimenti di affidamento, *anche alla luce del principio di proporzionalità degli affidamenti, sancito dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016;*

Acquisita, per le vie brevi, la disponibilità dell'Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo Srl, a svolgere, anche per il corrente 2019, analogo servizio di trasporto da eseguirsi – previe richieste di preventivo, inoltrate di volta in volta dalla Camera, in base alle esigenze manifestate dai servizi (*con indicazione del peso, della tipologia di materiale e del luogo di ritiro e destinazione*)

Ritenuto, comunque, necessario, riservarsi, fin d'ora, il diritto di recedere anticipatamente dal contratto qualora l'accorpamento con la Camera di Rieti dovesse perfezionarsi prima della scadenza contrattuale, con connesso obbligo di attivare nuove procedure di affidamenti che tengano conto del nuovo soggetto giuridico;

Visto l'art. 80 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede i requisiti per la partecipazione alle procedure di appalto;

*Preso atto che, **all'art. 11 – punto 4** del citato regolamento camerale per affidamenti diretti lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 5.000,00 prevede :*

1. la stipula del contratto può avvenire sulla base di un'autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi del DPR 445/2000, anche secondo il modello di DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 – e speciale ove previsti ;

*2. che a stazione appaltante, prima della stipula proceda alla **consultazione del casellario ANAC ed alla verifica del DURC** nonché dei requisiti speciali se previsti;*

3. che il contratto contenga, in ogni caso, specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto di possesso requisiti prescritti:

3.a. la risoluzione dello stesso

3.b. il pagamento del corrispettivo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta

3.c. l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

*4. che, sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici **ai fini dell'affidamento diretto** le stazioni appaltanti sono tenute ad eseguire idonei controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 (controlli previsti anche a campione). A tal fine le S.A. si dotano di apposito regolamento, o atto equivalente, nel quale sono definite una quota minima significativa di controlli a campione, da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso;*

Preso atto che l'Istituto di Vigilanza con mail del 20/2/19 - ha recapitato all'Ente, l'autodichiarazione di assenza di cause di esclusione dai contratti, unitamente alla presa visione dell'informativa privacy - ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – , entrambe acquisite al **prot. n. 2311 del 21/2/2019** (agli atti istruttori)

Considerato che risultano già verificati i seguenti requisiti : la verifica dei requisiti nei confronti dell'ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO SRL è già stata completata, e che dalla stessa è risultato che tale Società è in regola con i suddetti requisiti, come di seguito indicato e come dettagliatamente riportato negli atti istruttori:

- *Durc valido fino al 07/06/2019 – acquisito al prot. 1999 del 14/2/19*
- *Assenza di Annotazioni riservate ANAC alla data del 20/2/19;*

Visto il D.P.C.M. del 18/04/2013, il quale, all'art. 1 commi dal 52 al 57, disciplina l'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List"), istituito presso la Prefettura del luogo in cui è la sede legale dell'Impresa, e preso atto che, *ai sensi dell'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012*, tra i settori di attività individuati figura anche l'attività di "Autotrasporto conto terzi";

Considerato, tuttavia, che l'ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO SRL è già in possesso della Licenza Prefettizia disciplinata dall'art. 134 del T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata (come attestato con Determina n. 165 del 28/11/2016, con la quale è stato affidato alla suddetta Società il servizio di vigilanza notturna e Televigilanza/Telesorveglianza/Pronto Intervento H 24 Sede Camerale - periodo 01/01/2017 - 31/12/2018 SMART CIG NUM ZE81BEAEDF), e che tale Licenza deve considerarsi assorbente rispetto all'iscrizione nella "White List";

Considerato, pertanto, che risulta possibile e legittimo affidare all'ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO SRL il "Servizio di Trasporto Anno 2019";

Visto l'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale *"L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"* e ritenuto, pertanto, il presente affidamento già efficace

Preso atto della disponibilità di Bilancio del corrente 2019 che, a valere sul al conto 325054 C005 (*"Trasporto Materiale"*) presenta uno stanziamento di € 600,00 e sul conto 325054 C006 di € 200,00 e ritenuto opportuno prenotare sin d'ora tali importi complessivi;

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale *"tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all'adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali"*;

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti d'ufficio, devono essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e rilevato, al riguardo, che il SITARL – con mail del 7/02/2017 – ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, è da ritenersi al momento, la pubblicazione sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;

Preso, altresì, atto del disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l'obbligo di preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l'acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;

Vista la deliberazione dell'A.V.C.P. Delibera n 1174 del 19 dicembre 2018 “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019”(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 27 gennaio 2018), , la quale, con riguardo all'art. 2 “Entità della contribuzione”, ha stabilito, per le procedure con importi a base di gara pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00, un contributo, a carico delle sole stazioni appaltanti, di € 30,00;

Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione;

Acquisito, stante l'esiguità dell'importo, lo **SMART CIG Z1E27400AF** gestibile con procedura semplificata;

*Preso atto della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/ del 16/12/2013 – e considerato che i preventivi/offerte/quotazioni accettati dalla CCIAA per la sottoscrizione di contratti con scrittura privata - rientrano tra le categorie di documenti previsti dall'art. 2 della Tabella Allegata al DPR 642 del 26/10/1972 – **in sede di accettazione degli stessi - la documentazione ad esso inerente sarà assoggettata ad imposta di bollo** – da intendersi a carico del soggetto affidatario della fornitura/servizio/lavoro nella misura di € 16,00 per foglio (4 pagine) ;*

Visto l'**interpello n. 954-15/2017** con cui l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di affidamento di beni e servizi di **importo non superiore ad € 40.000,00** che si perfezionino con un **atto unilaterale** a firma del responsabile, mediante corrispondenza, secondo gli usi del commercio, il pagamento dell'imposta di **bollo** deve essere effettuato **solo al verificarsi del caso d'uso** e le indicazioni diramate agli uffici in tal senso dalla sottoscritta lo scorso 1/08/2017;

Vista l'istruttoria curata dal Provveditore Roberta Di Pastena, Responsabile del Procedimento;

Valutata la non sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'affidatario in argomento che non ha reso necessaria l'astensione del funzionario istruttore o del responsabile nella procedura in argomento – ai sensi dell'art. 7 DPR 62 DEL 16/04/2013;

D E T E R M I N A

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di Pastena quale Responsabile delle procedure e dell'esecuzione del contratto in argomento;

Di affidare all'ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO SRL – con sede a Viterbo in Via S. Giovanni Decollato n. 12/14, C.F./P.IVA 00628090565 – il

*“Servizio di Trasporto Anno 2019 – **SMARTCIG Z1E27400AF**”, per un importo stimato annuo di € 650,00 + IVA da eseguirsi – previe richieste di preventivo, inoltrate di volta in volta dalla Camera, in base alle esigenze manifestate dai servizi (con indicazione del peso, della tipologia di materiale e del luogo di ritiro e destinazione);*

Di riservarsi, fin d’ora, il diritto di recedere anticipatamente dal contratto qualora l’accorpamento con la Camera di Rieti dovesse perfezionarsi prima della scadenza contrattuale, con connesso obbligo di attivare nuove procedure di affidamenti che tengano conto del nuovo soggetto giuridico;

Di conferire all’Ufficio Provveditorato il mandato di formalizzare il presente affidamento alla luce dell’art. 3 legge 136/2010, acquisendo dalla suddetta Società i dati della tracciabilità;

Di dare atto che la verifica dei requisiti nei confronti della suddetta Società è stata già completata, e che pertanto il presente affidamento deve considerarsi efficace, ex art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;

Di quantificare pertanto, per l’anno 2019, in complessivi **€ 793,00** la spesa massima necessaria per il pagamento del servizio di trasporto, e di utilizzare, a tal fine il budget del corrente esercizio nel seguente modo:

€ 597,80 a valere sul conto 325054 C005 (“*Trasporto Materiale*”);

€ 195,20 a valere sul conto 325054 C006 (“*Trasporto materiale*”)

Di ritenere sufficiente - ai fini dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 - la pubblicazione del presente provvedimento solo sul sito camerale sezione Trasparenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Sitarl con mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, di cui al punto 7, ed ha fornito, in tal senso, indicazione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."